



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-DC/24

Circ. CNI n. 135/XX Sess./2024

Ai Presidenti degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Segnalazione su presunte irregolarità nell'affidamento dell'appalto per adeguamento sismico dell'I.I.S.S. Liceti – Comunicazione del Presidente dell'ANAC del 30 gennaio 2024 - fasc. ANAC n.3423/2023 – informativa

Caro Presidente,

con la presente desideriamo informarTi in merito alla comunicazione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), datata 30 gennaio 2024 (fasc. ANAC 3423/2023) riguardante la segnalazione inoltrata in data 20 giugno 2023 dal CNI, circa l'affidamento – da parte del Comune di Genova - del "*Servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e Verifica di Vulnerabilità Sismica per l'intervento di Adeguamento Sismico, Antincendio e Messa in Sicurezza Edile dell'Edificio dell'I.I.S.S. Liceti*", per un importo complessivo di euro 207.057,00.

La segnalazione del Consiglio Nazionale sollevava dubbi riguardo l'aderenza dell'affidamento sopra menzionato ai criteri stabiliti dal **decreto ministeriale 17 giugno 2016** (decreto parametri), per il calcolo del corrispettivo a base di gara.

In particolare, avevamo evidenziato che per il calcolo del corrispettivo - così come indicato nel prospetto di determinazione dei corrispettivi adottato in sede di gara - l'importo risultante non coincide con quello calcolato secondo i parametri indicati dal decreto.

ANAC, *in primis*, ha evidenziato che il **DM 17 giugno 2016 rappresenta il principale riferimento normativo per il calcolo dei compensi nelle gare d'appalto per servizi di ingegneria e architettura** e che, pertanto, l'utilizzo delle tabelle di corrispettivi previste dal DM 17 giugno 2016 è obbligatorio e richiede la specifica indicazione del procedimento adottato per il calcolo dei compensi nella documentazione di gara.

L'Autorità, inoltre, ha affermato che, per quanto riguarda la verifica di vulnerabilità sismica per l'intervento di adeguamento sismico, le modalità di calcolo dei compensi sulla base dell'O.P.C.M. n. 3362/2004 è da ritenersi superata dall'entrata in vigore del DM del 17 giugno 2016, avendo questo introdotto i parametri a cui le stazioni appaltanti devono fare riferimento per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Oltre a ciò, la comunicazione ANAC del 30 gennaio 2024, nel richiamare la Comunicazione del Presidente dell'ANAC 3 febbraio 2021, ricorda che le stazioni appaltanti possono derogare all'obbligo di determinare il corrispettivo di gara sulla base del DM 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all'importo determinato dai parametri ministeriali.

L'Autorità, in seguito, ha sottolineato che è importante tenere conto delle disposizioni normative vigenti, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure di affidamento degli appalti pubblici.


In considerazione dell'importanza e della rilevanza per tutti gli operatori del settore dei contratti pubblici del pronunciamento dell'Autorità Anticorruzione, si trasmette la comunicazione del Presidente dell'ANAC in tema di corrispettivi professionali.

Il Consiglio Nazionale esprime apprezzamento per il risultato ottenuto a seguito della segnalazione dell'Osservatorio Bandi del CNI, volto a garantire una corretta informazione e consapevolezza riguardo alle normative e alle disposizioni in materia di appalti pubblici, specialmente in merito alla disciplina del Decreto Parametri, sottolineando l'importanza della trasparenza e della correttezza delle procedure di affidamento degli appalti.

Si invita, pertanto, a diffondere la comunicazione del Presidente dell'ANAC 30 gennaio 2024 nel proprio ambito territoriale.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATI:

- 1) Segnalazione del CNI del 20 giugno 2023 (prot.CNI n.7974/2023);
- 2) Comunicazione del Presidente dell'ANAC, Fasc. ANAC n.3243/2023.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Al RUP Ing. Daniela Camilletti
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova
ordine.genova@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n° 4038169 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA EDILE DELL'EDIFICIO DELL'I.I.S.S. LICETI,*

Spett.le Responsabile,

alla luce della documentazione esaminata, in relazione all'avviso di cui in oggetto, si evince che il calcolo del corrispettivo per l'affidamento della prestazione relativa alla verifica di vulnerabilità sismica è stato stimato sulla base del costo convenzionale stabilito dall'O.P.C.M. 3362/04. Al riguardo si rappresenta quanto segue:

l'art. 32 bis D.L. 30/09/2003, n. 269 istituisce il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri prevedendo che: "1. Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004-2005."

L'attuazione specifica di tale disposizione è avvenuta in forza dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362/2004 la quale, appunto, reca disposizioni per disciplinare le "Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326. (Ordinanza n. 3362)". L'art. 2 di tale ordinanza, al comma 2 prevede che, ai fini dell'utilizzo della quota del fondo loro spettante, ciascuna regione predispona e

trasmette al Dipartimento della protezione civile, “un programma temporale delle verifiche tecniche ed un piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 3, lettera c) che intende realizzare, con indicazione dei relativi costi convenzionali, così come determinati sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2, della quota percentuale finanziabile, dell'ente beneficiario e del soggetto attuatore.”.

La disciplina del Fondo in parola, si deve subito precisare, non prevede alcuna deroga ai criteri di stima dei corrispettivi determinati dal quadro normativo generale, né vieta (com'è normale) impegni di spesa superiori a quelli “finanziabili”. Di contro è previsto uno specifico onere degli enti beneficiari di procedere al cofinanziamento (in particolare artt. 3 comma 1 e soprattutto comma 4 della citata ordinanza secondo il quale: “Gli enti beneficiari sono autorizzati ad assumere impegni di spesa e stipulare contratti in forza delle disposizioni di cui al presente articolo, assumendo l'onere del cofinanziamento eventualmente necessario al completamento dell'intervento, anche in attesa dell'integrale trasferimento delle risorse stabilite nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”). Lo stesso allegato 2 alla citata ordinanza, infine, prevede che: “L'ammontare residuo necessario per il completamento degli interventi resta a carico del beneficiario, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 1 .”

Sostanzialmente, quindi, non solo non è prevista alcuna esplicita deroga ai criteri ordinari di stima del costo di lavori, servizi e forniture, ma si prevede espressamente l'onere di cofinanziamento da parte degli enti beneficiari.

Una volta ricostruito il quadro normativo generale può passarsi all'esame della specifica normativa applicabile all'incarico in oggetto ed in particolare se essa ricomprenda o meno l'art. 24, comma 8 DLGS 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale: “Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.”. Da ciò può dedursi la correttezza dell'applicazione della norma generale summenzionata che impone la stima dei corrispettivi da porre a base di gara ai sensi del DM 17/06/2016 (da ultimo ANAC LG n. 1/2016 aggiornate giusta delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 ed in particolare Cap III § 2).

Tale conclusione può legittimamente ritenersi avvalorata dalle considerazioni che seguono: la finalità sottesa alla disciplina di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362/2004 è del tutto differente rispetto alla funzione e alla tipologia di interventi che si intendono appaltare con la procedura in esame e ne è chiara dimostrazione la mancanza di un co-finanziamento, che, invece, è uno dei presupposti dell'OPCM citato. Inoltre, anche le “Linee guida per la pubblica amministrazione” redatte da Consip S.p.A. in materia di “servizi professionali per l'abilitazione di fornitori e servizi alla categoria 2. diagnostica degli edifici vulnerabilità sismica” chiariscono come il calcolo dei corrispettivi dei tecnici responsabili delle verifiche di vulnerabilità sismica è da parametrare sulla base dei criteri di cui al DM 17 giugno 2016 (EX DM 143/2013).

Come noto, infatti, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);

- per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

In effetti, nonostante il bando faccia riferimento ai criteri del D.M. 17/06/2016 per il calcolo del corrispettivo a base di gara, tale corrispettivo **non risulta coincidere** con l'importo calcolato secondo detti parametri, come è possibile verificare dal documento in allegato (elaborato utilizzando il software disponibile sul sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri www.tuttoingegnere.it).

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta spettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(Ing. A. Domenico Perrini)



N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.

Ubicazione Opera

COMUNE DI RAPALLO

Provincia di Genova

Opera

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA EDILE DELL'EDIFICIO DELL'I.I.S.S. LICETI 4038169

Ente Appaltante

Indirizzo

P.IVA

Tel./Fax

/

E-Mail

Tecnico

Data

17/06/2023

Archivio

Elaborato

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

**SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
(DM 17/06/2016)**

Tavola N°

Rev.

Il Tecnico

Il Dirigente

PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

- a. parametro «**V**», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b. parametro «**G**», relativo alla complessità della prestazione;
- c. parametro «**Q**», relativo alla specificità della prestazione;
- d. parametro base «**P**», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «**CP**», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «**V**», il parametro «**G**» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «**Q**» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «**P**», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

4038169

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.</i>	0,95	4.000.000,0 0	5,286525 2600%

Costo complessivo dell'opera : € 4.000.000,00

Percentuale forfettaria spese : 23,13%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

b.II) Progettazione Definitiva

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE – S.03		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.09	Relazione geotecnica	0,0600
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	0,0300
QbII.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti	0,0900
QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	0,1200
QbII.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali	0,1800

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Completezza	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	$K=23,13\%$ $S=CP \cdot K$	CP+S
S.03	STRUTTURE	4.000.000,00	5,2865 25260 0%	0,95	QbII.09, QbII.12, QbII.14, QbII.15, QbII.16	0,4800	96.426,22	22.298,56	118.724,78

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	118.724,78
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	118.724,78

From: "Per conto di: protocollo@pec.anticorruzione.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Sent: martedì, 30 gen 2024
To: pec@cert.cittametropolitana.genova.it
Subject: POSTA CERTIFICATA: Fasc. Anac n 3243/2023 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA EDILE DELL'EDIFICIO DELL'I.I.S.S. LICETI - CIG 9876423A15 - Importo complessivo dell'Appalto euro 207.057,00 - Comunicazione del Presidente.

Messaggio di posta certificata

Il giorno 30/01/2024 alle ore 13:36:18 (+0100) il messaggio "Fasc. Anac n 3243/2023 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA EDILE DELL'EDIFICIO DELL'I.I.S.S. LICETI - CIG 9876423A15 - Importo complessivo dell'Appalto euro 207.057,00 - Comunicazione del Presidente. " è stato inviato da "protocollo@pec.anticorruzione.it"

indirizzato a:

pec@cert.cittametropolitana.genova.it segreteria@ingpec.eu

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec21023.20240130133618.88974.865.2.12@pec.aruba.it

Attachments:

From: protocollo@pec.anticorruzione.it

Sent: martedì, 30 gen 2024

To: pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Subject: Fasc. Anac n 3243/2023 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA EDILE DELL'EDIFICIO DELL'I.I.S.S. LICETI - CIG 9876423A15 - Importo complessivo dell'Appalto euro 207.057,00 - Comunicazione del Presidente.

Attachments:



Presidente

Al Comune di Genova
al Responsabile del Procedimento
PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it

e p.c. al Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI)
all'Ing. A. Domenico Perrini
PEC: segreteria@ingpec.eu

Fasc. Anac n 3243/2023

Oggetto:

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA EDILE DELL'EDIFICIO DELL'I.I.S.S. LICETI – CIG 9876423A15 - Importo complessivo dell'Appalto euro 207.057,00
- Comunicazione del Presidente.

Con segnalazione acquisita al protocollo dell'Autorità n. 48245 del 20.06.2023, formulata nei riguardi della Stazione appaltante Comune di Genova, il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) ha segnalato presunte illegittimità riguardanti l'affidamento in oggetto e segnatamente che, nonostante il relativo bando si riferisca espressamente ai criteri del decreto "Parametri" (D.M. 17 giugno 2016) per il calcolo del corrispettivo a base di gara, tale corrispettivo non risulterebbe tuttavia coincidere con l'importo calcolato secondo detti parametri, di cui al prospetto di determinazione dei corrispettivi adottato in sede di gara. Conseguentemente, veniva evidenziato che le deroghe adottate dall'Amministrazione comunale, che ha stimato il calcolo del corrispettivo per l'affidamento della prestazione relativa alla verifica di vulnerabilità sismica sulla base del costo convenzionale stabilito dall'O.P.C.M. 3362/04, non troverebbero fondamento nelle norme di riferimento su richiamate, da adottare obbligatoriamente nella determinazione dei corrispettivi posti a base di gara ai fini dell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura in esame. Al riguardo, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 24 gennaio 2024, in ottica di collaborazione istituzionale, ha disposto la trasmissione delle seguenti osservazioni recanti indicazioni di carattere generale sul quadro normativo di riferimento affinché la stessa Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, possa valutare le azioni migliori da intraprendere per verificare la conformità del proprio operato al quadro normativo delineato.

Nel merito, si osserva preliminarmente che l'ipotesi di previsione del calcolo dei compensi sulla base dell'O.P.C.M. n. 3362/2004 è da ritenersi "superata" dall'entrata in vigore del decreto ministeriale del 17

giugno 2016, recante *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione"*, che ha introdotto i parametri a cui le stazioni appaltanti devono fare riferimento per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Il suddetto decreto è stato adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del d.lgs. 50/2016, secondo cui *"Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento"*. Più esplicitamente si esprimono al riguardo le Linee Guida n. 1 dell'Autorità, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, ai sensi delle quali, specificando che l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici è fissato sulla base dei criteri previsti nel decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, viene espressamente richiamata l'obbligatorietà di riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, quale elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, al fine di consentire ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo ed il mancato utilizzo di tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente.

Si evidenzia, altresì, che nel vigente assetto normativo, la previsione introdotta dal nuovo codice di cui all'art. 41, comma 15 del d.lgs. 36/2023, in coerenza con la l. 49/2023 in tema di remunerazione delle prestazioni professionali, richiama la necessità di tenere conto delle tabelle di cui al DM 2016, laddove è stabilito che *"Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici"*, con la precisazione che *"i predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento"*.

In ordine all'eventuale possibilità di discostarsi dai parametri di cui al citato DM, si richiama il Comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021, ove si rileva che le stazioni appaltanti possono derogare all'obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all'importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante; ciò, nell'ottica di assicurare comunque la qualità delle prestazioni tecniche e la corretta determinazione delle soglie di valore dell'appalto.

Al riguardo, corre l'obbligo di precisare che il citato DM risulta applicabile ai servizi di architettura e ingegneria, di cui alla procedura in esame, anche se non accessori alla progettazione, laddove, come precisato dall'Autorità possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche

sismiche, in assenza di progettazione (Comunicato del Presidente del 14 Dicembre 2016). Inoltre, a sostegno della concreta applicabilità dei parametri definiti dal predetto DM, si precisa che lo stesso, all'art. 3, nel definire il parametro "V", spiegato quale costo delle singole categorie componenti l'opera, fornisce anche indicazioni riguardo alle prestazioni relative ad opere esistenti, rendendo pertanto superabile anche ogni eventuale osservazione in merito alla conoscibilità del costo dell'opera.

Da quanto sopra esposto consegue che, come peraltro espressamente sancito dall'Autorità con Delibera n. 95 del 03.02.2021, i criteri indicati dall'O.P.C.M. n. 3362/2004, che prevedeva a base del calcolo del compenso del professionista il costo convenzionale, sono pertanto da ritenersi parametri non più "attuali" e quindi in contrasto con la normativa vigente.

Tanto si comunica per le possibili valutazioni di competenza, con l'intento di fornire, in linea generale, indicazioni al mercato in ordine alla tematica dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia